

ALLEGATO I

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER AMMENDANTI

1 PREMESSA

Il presente documento, deriva da quanto indicato dal *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione* (di seguito Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement o PAN GPP), e ne è parte integrante.

Tale Piano, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008, pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato emanato ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

Oltre a rispondere alle indicazioni contenute nel PAN GPP e nelle norme generali a cui lo stesso fa riferimento, tiene conto di quanto emerge nelle indicazioni sviluppate nell'ambito dell'Unione europea nelle Comunicazioni sulla Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), entrambe adottate dal Consiglio del Ue.

Il presente documento contiene i "**criteri ambientali**" per relativi alla categoria di prodotti e servizi "Servizi urbani e al territorio" prevista dal citato PAN GPP.

2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento contiene, in particolare, i "criteri ambientali minimi", per la fornitura di "ammendanti compostati".

Le stazioni appaltanti che introducono i "criteri ambientali minimi" nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Oltre ai criteri ambientali minimi, il documento contiene indicazioni e buone pratiche da mettere in atto nell'ambito di una strategia di GPP, e in particolare:

- Spunti di riflessione riguardanti l'analisi dei fabbisogni e dell'offerta di ammendanti;
- Indicazioni sulle corrette modalità di uso degli ammendanti.

I criteri sono applicabili agli **ammendanti del suolo**, così come definiti all'art. 2, comma 1, punto z) del decreto legislativo 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti": "*materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l'attività biologica*".

Non sono presi in considerazione i "substrati di coltivazione" in quanto tale voce non è ancora stata inserita nel D.Lgs 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti".

I criteri possono essere integrati sia nell'acquisto diretto di ammendanti del suolo (appalti di fornitura) che in altri contratti che ne prevedano l'utilizzo (es. appalti per il servizio di manutenzione di aree verdi pubbliche e interventi di ripristino paesaggistico).

2.1 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"

Si raccomanda, in linea con le indicazioni del Piano d'Azione Nazionale e del Codice degli Appalti, che le procedure di acquisto verdi siano esperite con la modalità di aggiudicazione **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**. In tal modo infatti è possibile utilizzare ulteriori criteri ambientali, oltre a quelli minimi, attribuendo ad essi un punteggio premiante calibrato sulle esigenze della stazione appaltante, indirizzando così i fornitori ad offrire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali presenti nel mercato.

La stazione appaltante potrà utilizzare una o più caratteristiche migliorative tra quelle definite nel presente documento e/o integrarne altre a sua discrezione, avendo cura, in questo caso, di effettuare un'adeguata analisi che supporti la sua decisione.



3 CRITERI AMBIENTALI

I criteri ambientali minimi sono gli elementi che qualificano una procedura di appalto “verde” secondo le indicazioni del Piano d’Azione Nazionale per il GPP.

La scheda dei criteri si compone delle seguenti sezioni, proprie delle procedure di acquisto e che di volta in volta a seconda del prodotto possono contenere requisiti che contribuiscono a qualificarla come “verde”.

Oggetto dell’appalto: viene suggerito un titolo che chiarisca l’esistenza di elementi “verdi” nella procedura, specificando che si tratta di ammendanti “compostati”.

Selezione dei candidati: nei casi in cui siano presenti requisiti di selezione dei candidati di tipo ambientale (es. sistemi di gestione ambientale).

Requisiti di conformità: sono riportate le normative o gli Standard tecnici obbligatori di carattere ambientale e le principali norme di riferimento che l’aggiudicatario è tenuto a rispettare sia per quanto riguarda il servizio svolto o per la fornitura, e che è bene richiamare nella documentazione di gara.

Specifiche tecniche: sono riportate le caratteristiche ambientali di base richieste al prodotto e al servizio.

Caratteristiche tecniche migliorative: sono quei requisiti funzionali o prestazionali che, nel caso di appalti aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa, servono a qualificare ulteriormente l’oggetto dell’appalto.

L’introduzione di caratteristiche tecniche migliorative consente l’attribuzione di punti tecnici premianti in favore di determinate performance che potrebbero ancora non trovare riscontro nel mercato. In questo caso si raccomanda, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea, che alle caratteristiche migliorative di tipo ambientale sia assegnato un adeguato punteggio (almeno 10 punti su cento) in modo da fornire un adeguato segnale al mercato.

In tal modo non sono pregiudicati l’esito della gara e la discrezionalità della stazione appaltante di attribuire la ponderazione che ritiene più opportuna in base alle proprie esigenze e alla conoscenza del mercato.

Condizioni di esecuzione: sono riportate le modalità di esecuzione del servizio che contribuiscono a connotarlo sotto il profilo ambientale.

Considerazioni aggiuntive: sono riportate indicazioni su elementi indirettamente legati alle performance ambientali del prodotto da valutare o da inserire nel capitolato a seconda dei casi e delle esigenze dell’ente.

3.1.1 Oggetto dell’appalto

- a) Fornitura di ammendante compostato
- b) Servizio di gestione del verde pubblico con utilizzo di ammendante compostato


3.1.2 Selezione dei candidati

n.a.

3.1.3 Requisiti di conformità

L’ammendante fornito dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- essere conforme alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti gli ammendanti del suolo e loro modalità di impiego quali l’art. 2, comma 1, punto z) del decreto legislativo 217/2006 – “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e s.m.i.
- deve rispondere alle caratteristiche per gli ammendanti compostati di cui all’allegato 2 del D. Lgs. 217/2006 e s.m.i.



3.1.4 Specifiche tecniche

3.1.4.1 INGREDIENTI ORGANICI

Il prodotto non deve contenere torba e la sostanza organica che contiene deve derivare dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti (definiti nella direttiva 2006/12/CE del Consiglio, 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti e nell'allegato I della medesima).

3.1.4.2 I MINERALI NON DEVONO ESSERE PRELEVATI DA:

- siti di importanza comunitaria designati a norma della direttiva 92/43/CE del Consiglio sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche;
- aree della rete Natura 2000, costituite da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e aree di cui alla direttiva 92/43/CEE, o aree equivalenti situate al di fuori della Comunità europea soggette alle corrispettive disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

3.1.4.3 RISPONDEZZA AI REQUISITI

La rispondenza ai requisiti sopra elencati deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti.

La ditta affidataria dovrà produrre le certificazioni di conformità da parte di organismi indipendenti riconosciuti.

I marchi dell'Ecolabel Europeo (Decisione CE 2006/799/CE), del Consorzio Italiano Compostatori o i marchi pubblici nazionali/regionali che prevedano l'implementazione di un sistema di garanzia della qualità del prodotto, possono costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza ai requisiti richiesti.

3.1.5 Caratteristiche tecniche migliorative

Rispettano di uno o più criteri stabiliti per l'ottenimento dell'Ecolabel Europeo (Decisione CE 2006/799/CE) non compresi tra i criteri sopra indicati. (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_soilimprovers_en.htm). La stazione appaltante dovrà avere cura di attribuire il punteggio in relazione al numero requisiti dell'Ecolabel europeo che vengono rispettati dal prodotto.

Verifica: Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso dell'Ecolabel Europeo o di adeguata documentazione tecnica in linea con quanto richiesto dalla citata decisione CE 2006/799/CE:

3.1.6 Condizioni di esecuzione

L'appaltatore deve fornire un'indicazione del lotto di produzione che consenta la rintracciabilità del prodotto (l'Ecolabel Europeo, il Marchio del Consorzio Italiano Compostatori – CIC e i marchi pubblici nazionali/regionali che prevedano l'implementazione di un sistema di rintracciabilità possono costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tale requisito).

L'interramento del prodotto sfuso, in aree urbane deve avvenire entro le 24 ore dalla consegna in campo.

3.1.7 Considerazioni aggiuntive

Servizi opzionali:

Eventuale Test di Germinazione per ogni singolo lotto fornito

4 GUIDA ALL'USO

Si consiglia di prevedere momenti formativi sull'uso del compost rivolti al personale impiegato nel settore della gestione delle aree verdi pubbliche. A tal proposito si segnalano le linee guida predisposte da Arpa Veneto e Veneto Agricoltura, in collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori (Linee Guida per l'acquisto e l'impiego del compost nella realizzazione e manutenzione del verde pubblico).

